

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>RESOCONTI:</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIV): <i>In sede legislativa</i> Pag. 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> » 3 <i>In sede consultiva</i> » 4</p> <p>AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p>AFFARI ESTERI (III): <i>In sede consultiva</i> » 7</p> <p>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> » 8 <i>Comitato partecipazioni statali</i> » 10</p> <p>DIFESA (VII): <i>In sede legislativa</i> » 10</p> <p>ISTRUZIONE (VIII): <i>Svolgimento di interrogazioni</i> » 11 <i>In sede referente</i> » 12</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> » 13 <i>In sede referente</i> » 16 <i>In sede consultiva</i> » 16</p>	<p>TRASPORTI (X): <i>Indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile</i> Pag. 17</p> <p>AGRICOLTURA (XI): <i>In sede consultiva</i> » 17</p> <p>INDUSTRIA (XII): <i>In sede consultiva</i> » 19</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;">Giovedì 13 novembre 1975</p> <p><i>Commissioni riunite (I e X)</i> Pag. 20 <i>Commissioni riunite (IV e XIV)</i> » 20 <i>Giustizia (IV)</i> » 20 <i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> » 21 <i>Istruzione (VIII)</i> » 21 <i>Lavori pubblici (IX)</i> » 21 <i>Trasporti (X)</i> » 22 <i>Agricoltura (XI)</i> » 22 <i>Industria (XII)</i> » 22 <i>Lavoro (XIII)</i> » 23 <i>Igiene e sanità (XIV)</i> » 23 <i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i> » 23</p>
---	---

Venerdì 14 novembre 1975

Istruzione (VIII)	Pag. 23
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia »	24

Mercoledì 19 novembre 1975

Affari interni (II)	» 24
Trasporti (X)	» 24

Mercoledì 26 novembre 1975

Giunta per le autorizzazioni a pro- cedere in giudizio	» 24
---	------

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 24

**GIUSTIZIA (IV)
e IGIENE E SANITÀ (XIV)**

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 11,30.
— Presidenza del Presidente della XIV Commissione FRASCA. — Intervengono per il Governo il ministro della sanità Gullotti e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

Disegno e proposte di legge:

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge approvato dal Senato) (Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione) (4042);

Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (Parere della I Commissione) (13);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (Parere della I e della V Commissione) (188);

Berloffo ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (Parere della I, della II, della III, della V,

della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione) (277);

Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (Parere della I Commissione) (819);

Colucci ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (Parere della V Commissione) (1881);

**Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (Parere della I, della II e della VIII Commissione) (3964).
(Seguito della discussione e rinvio).**

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 intervengono i deputati Pennacchini e Gasco. Il deputato Pennacchini, in considerazione del fatto che l'articolo 1 definisce le linee portanti del provvedimento, coglie l'occasione per sottoporre ai colleghi alcune perplessità su aspetti di fondo. Sottolineato che la teoria della repressione generalizzata non ha dato buoni risultati e che l'esperienza dimostra che il tossicomane non è quasi mai suscettibile di recupero, ne conclude che si tratta essenzialmente di realizzare un'opera di prevenzione e aggiunge che sotto questo profilo una normativa che penalizzasse ogni comportamento non lascerebbe alcuno spazio di intervento: per altro verso occorre tuttavia essere anche attenti a non abbattere pilastri importanti della società. Per queste ragioni invita a valutare attentamente le singole norme per verificare se sono del tutto adeguate, e in particolare richiama le perplessità che sorgono per esempio per quanto riguarda le pene previste per i piccoli spacciatori, l'articolo 73, gli articoli 95 e 99.

Il deputato Gasco critica l'inclusione in questo provvedimento delle sostanze psicotrope, in quanto l'obiettivo del provvedimento deve essere quello di stroncare il traffico organizzato della droga, mentre problema del tutto diverso è quello dell'abuso di farmaci in relazione all'uso terapeutico di certe sostanze: preannuncia pertanto degli emendamenti a firma dei colleghi Cattaneo Petrini Giannina, Boffardi Ines e Sisto, intesi ad escludere nei vari articoli il riferimento alle sostanze psicotrope. Dopo un intervento del deputato De Maria che esprime delle perplessità sull'emendamento Gasco, le Commissioni respingono tale

emendamento al quale i relatori e il Governo si dichiarano contrari. Dopo che i deputati Cattaneo Petrini Giannina e Gasco hanno dichiarato di astenersi e dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Carmen Casapieri (in considerazione della possibilità di inserire all'articolo 91 anziché in questo articolo un necessario collegamento alla riforma sanitaria e assistenziale) le Commissioni approvano l'articolo 1 nel testo del Senato.

Risultato precluso un emendamento Gasco all'articolo 2, gli articoli 2 e 3, non essendovi altri emendamenti, sono approvati nel testo del Senato.

All'articolo 4 risulta precluso un emendamento Gasco, mentre il relatore Maria Eletta Martini, dopo brevi interventi del deputato Cortese e del ministro Gullotti, ritira un suo emendamento formale al primo comma; è invece approvato un emendamento Martini al quinto comma inteso ad aggiungere dopo le parole « i quali » la parola « comunque ».

Gli articoli 5, 6 e 7 ai quali non vi sono emendamenti sono successivamente approvati nel testo del Senato.

All'articolo 8, dopo un intervento del deputato La Bella (che critica la natura e la composizione del comitato) e del ministro Gullotti (che dà ragione della struttura del comitato in riferimento ai compiti ad esso attribuiti), le Commissioni approvano un emendamento Martini al n. 10) del secondo comma inteso ad aggiungere dopo le parole « presente legge » le altre « anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 ». Le Commissioni approvano quindi l'articolo 8 così modificato.

All'articolo 9, il deputato De Maria illustra un suo emendamento. Dopo un intervento del relatore Zaffanella e dopo che su invito del ministro Gullotti il deputato De Maria ha provveduto a riformulare il proprio emendamento, le Commissioni approvano tale emendamento inteso a portare da 2 a 3 i rappresentanti del Ministero della sanità nel comitato tecnico interministeriale, specificando che tra essi devono esservi un clinico ed un farmacologo. Le Commissioni approvano quindi l'articolo 9, sul quale dichiara di astenersi il deputato La Bella a nome del suo gruppo.

L'articolo 10 — dopo un intervento del deputato Casapieri Quagliotti, che invita ad adottare una formulazione più incisiva circa il valore da dare alle deliberazioni del consiglio dei rappresentanti degli organi

regionali, e del Ministro Gullotti, che dichiara la propria disponibilità in questo senso — è accantonato.

L'articolo 11, risultato precluso un emendamento Gasco, è approvato senza modificazioni.

All'articolo 12 il deputato Zaffanella illustra un emendamento inteso ad aggiungere al numero 3) del primo comma, lettera a), le parole « Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati ». Il deputato Cortese presenta un subemendamento inteso a proporre una formulazione scientificamente più corretta dell'emendamento Zaffanella: dopo interventi dei deputati De Maria e Del Duca (favorevoli), del relatore Zaffanella e del Ministro Gullotti (contrari) il subemendamento Cortese è respinto. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Zaffanella e successivamente l'articolo 12 così modificato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,30.
— *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Spitella.

Disegno di legge:

Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1974, n. 146; emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (*Già approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3828-B).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Bressani riferisce favorevolmente sulle modificazioni introdotte dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Bozzi e Caruso, i quali dichiarano di concordare con il relatore e del Sottosegretario Spitella, che riferisce il favorevole avviso del Governo, la Commissione approva gli articoli nel testo modificato dal Senato.

Il disegno di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,45.
— Presidenza del Presidente RIZ.

Disegno e proposte di legge:

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Testo unificato della proposta di legge di iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge approvato dal Senato*) (4042);

Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimo delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e la prevenzione e cura delle tossicomanie (188);

Berloffo ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277);

Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819);

Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964).

(*Parere alle Commissioni riunite IV e XIV*).

Il relatore Olivi, premessa la notevole rilevanza del tema oggetto del provvedimento sia sotto il profilo strettamente sanitario sia sotto quello sociale, politico e giuridico, dichiara di ritenere particolarmente opportuno il disegno di legge, benché, personalmente, dubiti della sua idoneità a debellare lo spaventoso fenomeno connesso all'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Rileva, quindi, che il provvedimento affronta globalmente il problema degli stupefacenti (per uso terapeutico e voluttuario) innovando notevolmente alla legislazione vigente ed adeguandosi alle convenzioni e

raccomandazioni espresse in materia da consessi internazionali.

Dopo aver osservato che il disegno di legge muove dalla valutazione del drogato quale ammalato e, conseguentemente, considera le tossicodipendenze quali malattie, sottolinea come esso, da un lato, punisca in modo più severo produttori e trafficanti e, dall'altro lato, preveda strumenti e mezzi per la vigilanza e la repressione nonché per la cura e l'assistenza del soggetto dedito agli stupefacenti.

Si sofferma, inoltre, analiticamente sui singoli articoli del provvedimento, con particolare riferimento a quelli contenuti nei titoli I (organi e tabelle), VIII (Repressione delle attività illecite), X (Centri medici e di assistenza sociale), XI (Interventi preventivi, curativi e riabilitativi) e XII (Disposizioni finali e transitorie), esaminando prevalentemente gli aspetti di ordine costituzionale — in riferimento soprattutto agli articoli 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione — e quelli concernenti le attribuzioni delle Regioni.

Conclude rilevando che la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo in materia, la obiettiva difficoltà di addivenire ad una normativa ottimale dopo la lunga elaborazione in Commissione e in Assemblea presso il Senato, la prospettiva di un aggiustamento legislativo dopo la prima esperienza applicativa, inevitabile per la novità e singolarità della regolamentazione in un comparto così delicato e importante sul piano sociale ed etico, lo inducono a proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole, che potrà essere, eventualmente, integrato con le osservazioni da lui svolte o da altre che emergeranno nel dibattito.

Il deputato Bozzi prospetta il dubbio che gli articoli contenuti nel titolo X esorbitino dai limiti di una normativa di principio quale dovrebbe aversi in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed esprime perplessità, in riferimento all'articolo 97, sulla natura e sui tipi di intervento affidati al pretore.

Il deputato Lucifredi ritiene che i poteri concessi al pretore, ai sensi dell'articolo 97, siano soltanto quelli ordinati alla dichiarazione di non punibilità dovendosi, in caso contrario, trasmettere da parte del pretore gli atti al Procuratore della Repubblica competente, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale e che, quindi, il provvedimento pretorile non dovrebbe essere suscettibile di impugnazione

in quanto non avente carattere giurisdizionale.

Il deputato Caruso, in riferimento alle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, esprime riserve sia sull'articolo 1, comma secondo, laddove si introduce, accanto ad una funzione di indirizzo e di coordinamento, anche un potere di direttiva, per di più attribuito al Ministero della sanità anziché al Governo nella sua collegialità, sia sugli articoli 101, comma quarto, e 105, comma terzo, ove sono stabiliti poteri sostitutivi dello Stato in carenza di provvedimenti degli organi regionali.

Il deputato Bressani in ordine alle osservazioni prospettate sulla congruità della normativa prevista nel disegno di legge ai canoni propri delle norme di principio e sulla ammissibilità di poteri sostitutivi dello Stato all'inerzia regionale avanza, in via generale, il dubbio se la materia, oggetto del provvedimento, possa farsi rientrare completamente nel concetto di « assistenza sanitaria ed ospedaliera », di cui all'articolo 117 della Costituzione, anche perché la attività di prevenzione e l'impiego della droga hanno rilevanza penale oltre che profili di competenza strettamente sanitaria.

Il deputato Malagugini analizza particolarmente l'articolo 97, in relazione all'articolo 79, osservando che la definizione dei poteri del pretore nel procedimento penale non trova indicazioni, allo stato attuale, neanche nelle direttive contenute nell'articolo 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (3 aprile 1974, n. 108). A suo avviso, è necessario chiarire la portata dell'articolo 97 perché, ove i provvedimenti assunti dal pretore abbiano carattere giurisdizionale, occorre confermare tutte le garanzie processuali, soprattutto quelle del contraddittorio e della difesa; ove, invece, essi avessero carattere meramente amministrativo e si rimanesse, quindi, nel campo delle « indagini preliminari », ciò andrebbe meglio chiarito. Richiama, comunque, l'attenzione della Commissione sul fatto che si introdurrebbe una nuova figura anomala.

Dopo la replica del relatore Olivi, la Commissione, su proposta dello stesso, adotta la seguente decisione:

« Parere favorevole al disegno di legge n. 4042 con le seguenti osservazioni:

a) precisare la natura e la forma dei provvedimenti previsti dagli articoli 97, 98 e 99 in relazione agli articoli 13, 24, 32

e 111 della Costituzione; in particolare, ritenuta la positività del procedimento previsto dall'articolo 97, ritiene peraltro opportuno definire meglio il carattere non giurisdizionale;

b) conformare il disposto al quarto comma dell'articolo 101 e del terzo comma dell'articolo 105 alle condizioni e modalità previste dall'articolo 1, numero 5 della legge 22 luglio 1975, n. 382 per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni;

Parere contrario all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 105-bis trasmesso dalle competenti Commissioni di merito in data odierna ».

Disegni e proposte di legge:

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1987);

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);

Tantalo: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36);

Bonifazi ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487);

Zurlo ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529);

Ferri Mario ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali (*Urgenza*) (2167).

(*Parere alla XI Commissione*).

Il relatore Bressani ricorda preliminarmente i precedenti parlamentari che hanno condotto alla presentazione del disegno di legge n. 3895 e particolarmente la mancata conversione del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266, i cui rapporti giuridici allora sorti vengono ora disciplinati dall'articolo 18 del provvedimento in esame, che è diretto al finanziamento degli enti di sviluppo ed alla loro regionalizzazione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, da un lato, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni ammi-

nistrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo operanti in una sola regione; dall'altro lato, resta ferma la competenza dello Stato sugli enti pubblici compresi quelli di sviluppo a carattere nazionale o pluriregionale, fino a che non sarà provveduto al loro riordino con legge dello Stato. La regionalizzazione degli enti di sviluppo opera diversamente per i due tipi di enti: per quelli monoregionali, è demandato alle regioni di legiferare per il loro riordino nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato; per quelli pluriregionali, il procedimento risulta più complesso nel senso che le regioni costituiscono con proprie leggi gli enti di sviluppo e la legge statale opera il trasferimento delle attività e delle passività dei predetti enti. Si ha in tal modo una legislazione a tratto successivo statale e regionale, in cui la legge statale produce l'effetto del trasferimento se ed in quanto intervenga la legge regionale. Si tratta, naturalmente, di un meccanismo di trasferimento diverso da quello previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382.

Si sofferma, quindi, particolarmente sul titolo I del provvedimento, che detta le norme di principio destinate a vincolare il legislatore regionale, nonché sui principi fondamentali della materia ricavabili dai singoli articoli.

A conclusione, osserva che la regionalizzazione degli enti di sviluppo deve fare di questi enti lo strumento tecnico ed operativo della politica agraria regionale anche per l'attuazione delle direttive comunitarie e che vi è l'esigenza che le regioni siano dotate di questi strumenti operativi con lo sdoppiamento degli enti interregionali esistenti o con la costituzione, nelle regioni che ne siano sprovviste, di un ente che, per competenza e struttura, sia omogeneo a quelli delle altre regioni. Tale opportunità giustifica la emanazione di una legge cornice atta a garantire sufficiente uniformità del tipo di ente su tutto il territorio nazionale. Corrisponde a tale fine il procedimento previsto per il trasferimento delle funzioni, non dagli enti interregionali alle regioni ma da quelli agli enti costituiti dalle regioni stesse. In tal modo, a suo avviso, non si interrompe la continuità di una esperienza che va affinata ed adeguata alla nuova realtà istituzionale ma che rappresenta, comunque, una fase importante nella politica agricola del paese.

Il deputato Bozzi, dopo aver espresso il suo apprezzamento nei confronti del deputato Bressani per la lucidità ed ampiezza della relazione, osserva come il provvedimento fissi, con presunte norme di principio, limiti eccessivi all'esplicarsi di una competenza legislativa regionale. La regione, infatti, verrebbe vincolata non soltanto ad adottare un certo tipo di strumento (l'ente di sviluppo), ma verrebbero ad essa imposte anche le caratteristiche di tale strumento (l'autonomia).

Il deputato Caruso dichiara di non condividere le conclusioni del relatore in quanto, a suo avviso, il disegno di legge si pone in contrasto con l'articolo 118 della Costituzione, secondo il quale spettano alla regione le funzioni amministrative nelle materie, (come quella in esame) indicate nell'articolo 117. Ritiene che il disegno di legge non contiene alcuna norma che possa qualificarsi di principio e si pone, altresì, in contrasto con la VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione in quanto le funzioni amministrative anziché essere trasferite alle regioni verrebbero attribuite direttamente agli enti di sviluppo.

Il provvedimento, inoltre, stravolge la stessa impostazione che il Parlamento ha fissato in materia con la legge 22 luglio 1975, n. 382, la quale, correttamente modificando il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha fissato, all'articolo 1, lettera b), anche il trasferimento delle funzioni nelle materie indicate nell'articolo 117, esercitate « da enti pubblici nazionali ed interregionali ».

Il provvedimento in esame, inoltre, spopola la regione della competenza in materia di « ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione », di cui all'articolo 117 della Costituzione, e altererebbe, con l'attribuzione della sola vigilanza sugli enti di sviluppo, il corretto rapporto tra corpo elettorale regionale e suoi rappresentanti sotto il profilo della individuazione dei responsabili politici, cui verrebbero sostituiti responsabili delle categorie agricole.

Conclude esprimendo il contrario orientamento della sua parte politica sul provvedimento.

Il Presidente Riz rinvia, quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10. —
Presidenza del Vicepresidente FLAMIGNI.

Proposta di legge:

Senatori Albertini e Cengarle: Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della III, della V e della VI Commissione*) (3755).

(*Rinvio della discussione*).

La discussione è rinviata non essendo presente il rappresentante del Governo.

Il deputato Boldrin chiede che siano inserite all'ordine del giorno della prossima seduta la proposta di legge n. 4029, assegnata in sede legislativa, e la proposta di legge n. 2834, per la quale la Commissione ha deliberato di richiedere il trasferimento alla sede legislativa, in considerazione del continuo ripetuto rinvio da parte del Comitato pareri della V Commissione bilancio dei pareri di competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,5.

AFFARI ESTERI (III)**IN SEDE CONSULTIVA**

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10. —
Presidenza del Presidente CARLO RUSSO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Cattanei.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

In apertura di seduta il Presidente comunica che il progettato viaggio a Parigi di una delegazione della Commissione è stato rinviato su richiesta francese a data da destinare. Ricorda poi che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è stato raggiunto un accordo su una ipotesi di indagine conoscitiva che la Commissione dovrebbe svolgere nei prossimi mesi; si riserva di iscrivere tale proposta di indagine all'ordine del giorno della prossima seduta per le necessarie deliberazioni formali.

Comunica quindi che, a causa dell'opposizione del gruppo del Movimento sociale, non ha dato corso alla richiesta, a suo tempo deliberata dalla Commissione, di trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti di legge relativi alla istituzione di un comitato interministeriale per l'emigrazione. Quanto alla discussione sul bilancio, che si inizia oggi su sollecitazione del Presidente della Camera in base all'articolo 120, 3° comma del Regolamento, propone di dividerla in due parti: la prima di carattere tecnico, la seconda più propriamente politica alla presenza auspicabile del ministro degli esteri.

Il deputato Corghi sottolinea l'opportunità di un approfondito dibattito sul bilancio. Il deputato Cardia concorda con questa osservazione, deplorando che la cattiva organizzazione dei lavori dell'Assemblea non consenta di trovare tempo in quella sede per un dibattito di politica internazionale legato anche alle importanti scadenze delle prossime settimane. Auspica tuttavia, che, prima della fine del mese, si possa svolgere in Commissione, eventualmente alla presenza del Sottosegretario qualora il Ministro Rumor fosse impegnato altrove, una discussione sugli attuali problemi internazionali.

Il deputato Tremaglia concorda con la proposta del Presidente di dividere in due parti la discussione sul bilancio ed invita il Governo a fornire ai parlamentari idonea documentazione sui trattati firmati e su altri avvenimenti internazionali ai quali partecipa il nostro paese. Ritiene auspicabile un dibattito di politica estera in Assemblea.

Il Presidente ricorda di aver scritto una lettera al Presidente Pertini per richiamarne l'attenzione sulla opportunità di periodiche discussioni in Assemblea sulla politica estera.

Disegni di legge (esame ex articolo 120, terzo comma, del Regolamento):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1976;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974;

(*Parere alla V Commissione*).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Elkan limiterà la sua esposizione in questa prima fase ai dati tecnici

ed amministrativi, riservandosi in un secondo momento le considerazioni di natura politica. Da un esame anche sommario del bilancio per il 1976 emerge la considerazione amara, ripetutamente fatta in passato, sulla esiguità degli stanziamenti riservati al Ministero degli esteri che costituiscono appena lo 0,6 per cento del bilancio complessivo dello Stato. Alcuni aumenti ci sono stati rispetto al precedente bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione e la cooperazione tecnica ed economica, ma essi sono inferiori alle esigenze ed alle aspettative. Alcuni punti nodali del passato non sono stati ancora risolti. Per esempio l'organico dei diplomatici continua ad essere insufficiente ed il reclutamento difficile anche perché molti concorsi vanno parzialmente deserti. Le prospettive della carriera diplomatica non sono più così allettanti come lo erano in passato, mentre la preparazione alla carriera lascia a desiderare. Dopo aver espresso rammarico per il fatto che l'opposizione del gruppo del Movimento sociale abbia impedito il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti di legge riguardanti la creazione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione ed aver auspicato che tutti i trattati di cooperazione tecnica ed economica vengano portati all'attenzione del Parlamento, sottolinea l'opportunità che il Ministero degli esteri sia messo in grado di conoscere tutta l'attività dei vari enti economici italiani che operano al di là dei confini e ciò, se non altro, per evitare duplicazioni di attività. I problemi economici devono occupare un posto sempre maggiore nell'attività e nelle preoccupazioni della Farnesina e soprattutto dei nostri diplomatici all'estero, molti dei quali dimostrano verso tali problemi un notevole disimpegno. Nel settore dell'emigrazione, la legge n. 153 relativa alla scuola non ha ancora trovato integrale applicazione, mentre i nostri emigrati licenziati a seguito dell'avversa congiuntura economica non riescono a reinserirsi nel tessuto produttivo nazionale. A questo settore vanno destinati maggiori stanziamenti e così pure al settore dell'acquisto di beni e servizi all'estero, mentre va rivisto l'intero problema dei contributi della Farnesina ai vari enti sulla cui attività il Governo dovrebbe avere per sé e fornire al Parlamento una più valida documentazione. Dopo aver auspicato uno stanziamento di fondi per far fronte ai connazionali messi in situazioni di disagio a seguito di avvenimenti politici di rilievo (si veda il caso

dell'Etiopia) invita il Governo a trasmettere alla Commissione formalmente il testo degli accordi di Helsinki.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il prosieguo della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,45. —
*Presidenza del Presidente REGGIANI, indi del
Vicepresidente MOLÈ.*

Disegno di legge:

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (Parere della I, della III e della VI Commissione) (3872).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Tarabini riassume le linee evolutive della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, sottolineando come sia ormai acquisito, anche in relazione alla impostazione largamente prevalente in dottrina e a livello comunitario, il dato della efficacia diretta delle norme dei regolamenti comunitari nell'ambito degli ordinamenti dei singoli paesi membri, a tutti i livelli consentiti dalla completezza dispositiva del dato normativo, mentre rimane impregiudicato il problema se eventuali norme interne contrastanti con norme comunitarie debbano ritenersi inefficaci ovvero costituzionalmente illegittime. Di tali premesse, che a loro volta si riallacciano all'articolo 11 della Costituzione e all'articolo 189 del trattato di Roma, si fa carico il disegno di legge in esame, che provvede ad istituire un conto corrente infruttifero presso il Tesoro — da alimentare per gli anni 1974 e 1975 con accantonamenti del fondo globale per complessivi 10,5 miliardi e per l'avvenire con la somma che sarà stanziata con legge di bilancio — contestualmente prevedendo un meccanismo automatico, a livello amministrativo, per la quantificazione della spesa derivante da atti normativi comunitari e il correlativo prelievo dal fondo delle somme necessarie, con conse-

guente iscrizione in entrata e in uscita nel bilancio dello Stato.

La problematica sollevata dal disegno di legge in esame investe non tanto i profili strettamente finanziari del meccanismo, quanto le sue implicazioni istituzionali, giacché è evidente che in tal modo il Parlamento rimane estraneo a tutta la fase applicativa dei regolamenti comunitari. Va per altro sottolineato che tale espropriazione non discende già dal provvedimento in esame, ma dal processo di integrazione sovranazionale in cui il nostro paese è inserito. Una volta riconosciuto infatti che i regolamenti comunitari sono equiparabili in tutto e per tutto alle leggi interne dello Stato italiano, anche ai fini dell'autorizzazione di spesa, ne consegue logicamente che la successiva fase di attuazione abbia carattere prettamente amministrativo. Rimane il problema del controllo del Parlamento sulla politica comunitaria, che a valle delle decisioni del Consiglio dei ministri della CEE potrà esercitarsi all'atto della discussione della legge di bilancio (cui è demandato di stanziare le somme che dovranno alimentare il conto infruttifero del Tesoro per finanziare l'attuazione dei regolamenti), mentre dovrà soprattutto rafforzarsi a monte, attraverso più efficaci raccordi tra i Parlamenti nazionali e gli organismi comunitari. Trattasi per altro di problemi estranei al disegno di legge in esame, che a suo avviso merita pertanto l'approvazione della Commissione.

Il deputato Gambolato, dopo aver lamentato l'assenza del Governo nonostante la delicatezza del tema in discussione, rileva che, pur nella ottica della scelta comunitaria, si impone la ricerca di un punto di equilibrio tra il riconoscimento dell'efficacia immediata dei regolamenti comunitari e l'esigenza di non espropriare di ogni potere i Parlamenti nazionali, soprattutto in considerazione del fatto che il Parlamento europeo non è in grado di esercitare un reale controllo sugli organismi esecutivi della Comunità. In questo spirito, mentre ritiene accettabile la creazione di un fondo speciale con legge di bilancio, non può condividere che ogni ulteriore decisione, spesso anche ampiamente discrezionale, in materia di deliberazione della spesa sia demandata esclusivamente all'esecutivo.

Chiede comunque che il Governo informi preliminarmente la Commissione su come il problema è stato concretamente risolto dagli altri paesi, non tanto a livello di decisioni giurisprudenziali, quanto invece a livello di concrete decisioni parlamentari,

nonché sui dati, limitatamente agli ultimi tre anni, relativi alle conseguenze finanziarie per la nostra economia dell'applicazione dei regolamenti comunitari.

Il deputato Ferrari-Aggradi esprime la adesione del gruppo democristiano al disegno di legge, che è conforme ad una opzione di fondo intesa a favorire ogni forma di collaborazione internazionale e, in questo quadro, il processo di integrazione europea; esso mira a rendere in questo spirito più rapida ed efficace l'attuazione delle scelte comunitarie, ovviando ai ritardi da tutti lamentati e che pongono il nostro paese in una situazione di inferiorità rispetto agli altri *partners* europei. I chiarimenti richiesti dal gruppo comunista, interessano le linee e i metodi di elaborazione della politica comunitaria, ma non incidono sui suoi strumenti di attuazione all'interno del nostro paese. Non vi è quindi alcuna ragione di ritardare l'iter di approvazione del provvedimento in esame, anche perché esso è solo un primo passo verso un completo automatismo degli atti di spesa autorizzati da norme comunitarie, quale sarebbe auspicabile e dovrebbe realizzarsi riconoscendo a tali spese il carattere di spese fisse ed obbligatorie a' termini della contabilità di Stato.

Il relatore Tarabini ribadisce le considerazioni già svolte, chiarendo che il fondo istituito con il disegno di legge in esame si avvicina più al fondo di riserva per spese impreviste che a un fondo globale. Insistere nel chiedere la intermediazione di un atto legislativo interno è in realtà indulgere ad una finzione, posto che si riconosce che ogni decisione sostanziale in materia di spesa è di fatto pregiudicata. Il problema reale rimane dunque quello dell'informativa e del potere di controllo del Parlamento, che potrebbe anche attuarsi — eventualmente — in forme analoghe alla convalida dei decreti di prelevamento dal fondo di riserva. Ritiene pertanto ultroneo un rinvio della discussione, anche perché alcuni dei problemi sollevati — che trascendono il tema specifico in discussione — potranno essere più utilmente approfonditi in Assemblea.

Il deputato Peggio si associa alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Gambolato, anche in considerazione dell'assenza del Governo, giacché non si può eludere — a suo avviso — la gravità del problema politico sotteso dal disegno di legge in esame, valè a dire il totale tra-

sferimento al potere esecutivo nazionale e comunitario di importanti decisioni in materia di spesa, al di fuori di qualsiasi controllo da parte dei Parlamentari nazionali e del Parlamento europeo. La soluzione di questo problema è a monte di ogni ulteriore decisione in materia.

Il deputato Principe aderisce alla richiesta di rinvio in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Comitato partecipazioni statali.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 11,15.
— *Presidenza del Presidente PRINCIPE.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Su proposta del Presidente Principe il Comitato delibera, sulla base dei dati acquisiti nella prima fase dell'indagine, di ascoltare — nel quadro del programma di massima già delineato — i professori Rosario Nicolò, Giuseppe Guarino, Pasquale Saraceno e Paolo Sylos Labini e di decidere successivamente eventuali ulteriori audizioni dopo una discussione che faccia il punto sullo stato dell'indagine e sulle possibili conclusioni — eventualmente interlocutorie — da trarne. Vengono altresì approvati in linea di massima gli schemi dei questionari da sottoporre al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, demandando alla Presidenza di provvedere alla loro definitiva stesura sulla base delle osservazioni scritte che i gruppi faranno pervenire entro breve tempo alla segreteria della Commissione.

Su proposta del deputato Peggio, il Comitato delibera quindi di effettuare un esame comparato dei modi in cui in altri paesi il Parlamento esercita la funzione di indirizzo e di controllo sulle imprese pubbliche, con particolare riguardo alle modalità di erogazione dei fondi di dotazione e di ogni altra forma di sostegno e di incentivazione economica e ai relativi controlli sulla utilizzazione del pubblico denaro (estendendo l'indagine a tutte le grandi imprese, anche se formalmente private),

nonché ai meccanismi di nomina dei dirigenti degli enti pubblici economici.

Il Presidente Principe avverte che il Presidente della Commissione Reggiani ha già richiesto tale indagine al Servizio studi della Camera, i cui risultati potranno pertanto essere utilmente acquisiti ed eventualmente integrati dal Comitato. Assicura altresì che provvederà a comunicare al Servizio studi della Camera i criteri di impostazione della ricerca suggeriti dall'onorevole Peggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente VILLA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

SULLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE.

Il sottosegretario Radi, in merito al contrattempo che ha dato origine alla protesta del Presidente Guadalupi, sollevata nella precedente seduta, informa la Commissione che il Ministro ha chiarito la questione direttamente con l'onorevole Guadalupi stesso, come anche con il senatore Garavelli, Presidente della Commissione difesa del Senato. Nel dichiarare che, a partire dal prossimo anniversario, i Presidenti delle due Commissioni difesa saranno invitati alle manifestazioni celebrative del 4 novembre, precisa che nelle edizioni precedenti ciò non era mai avvenuto, con l'unica eccezione, dovuta ad un'iniziativa personale dell'allora ministro della difesa Andreotti, relativa alle manifestazioni del 4 novembre 1974.

Disegno di legge:

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970. n. 365, relativa al riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (3395).

(*Discussione e rinvio.*)

Il deputato Buffone riferisce brevemente sul disegno di legge, la cui approvazione porterà alla riduzione di un pesante contenzioso tra Amministrazione e personale,

senza per altro interferire minimamente sul problema dell'adeguamento delle indennità speciali.

Intervengono nella discussione sulle linee generali i deputati Tesi — che chiede taluni chiarimenti al Governo —, Giuseppe Niccolai — secondo il quale il cumulo delle indennità per i paracadutisti è giustificato dal duplice rischio che questi sopportano, e di aeronavigazione e di lancio —, Rauti — il quale sottolinea come i rischi aggiuntivi non siano coperti nemmeno a livello assicurativo —, Durand de la Penne — che invita il relatore a chiarire taluni aspetti — e Birindelli, il quale ritiene che il cumulo delle indennità, attesa l'entità delle stesse, potrebbe condurre a disparità rilevanti.

Su proposta del deputato de Meo, alla quale aderiscono i deputati Orlando — il quale lamenta che la sua proposta di legge n. 3840, vertente su materia analoga, sia stata assegnata ad altra Commissione —, D'Alessio — che auspica un riesame organico della materia delle indennità, da affidare o al Gruppo di lavoro informale già operante o ad un Comitato ristretto —, Durand de la Penne — che concorda con quest'ultima proposta —, Rauti, il relatore Buffone e il sottosegretario Radi, il Presidente rinvia il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (4043).

(Seguito della discussione e approvazione)

Il sottosegretario Radi fornisce i chiarimenti richiestigli nella precedente seduta, specificando a quali corsi specializzati di particolare livello tecnico si riferisca l'articolo 1 del disegno di legge.

Dopo una breve replica del relatore Bologna, interviene sull'articolo 1 il deputato Durand de la Penne, che rileva come sia un errore la parificazione di categorie diverse quali, ad esempio, quella degli elicotteristi e quella degli infermieri.

Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Giuseppe Niccolai — che voterà a favore perché l'articolo 1 punta sull'efficienza delle forze armate, la quale si realizza per altro solo attraverso la creazione di un esercizio di mestiere —, Birindelli — che voterà contro per l'esclusione dal provvedimento della marina e dell'aeronautica —,

e Nahoum — che dichiara l'astensione del gruppo comunista per le perplessità che non vengono fugate dalle parole del Governo, e per la contrarietà ad una legislazione frammentaria —, l'articolo 1 viene approvato nel testo del Senato; successivamente, e sempre nel testo del Senato, la Commissione approva gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti.

In fine di seduta il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,30.

— *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* —
Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01121 dei deputati Tessari ed altri, conferma il trasferimento di ufficio del professore Bonora da Castelfranco Veneto ad Agrigento e poi a Vicenza. Tale trasferimento è avvenuto dopo una ispezione da parte del Ministero e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione per eliminare uno stato di tensione che era derivato da alcune iniziative adottate dal professore Bonora. Aggiunge che è in corso un procedimento disciplinare. Il deputato Tessari si dichiara insoddisfatto ribadendo che nei confronti del professore Bonora è in corso una vera e propria persecuzione.

Il Sottosegretario Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01091 del deputato Raicich, fornisce i dati e gli altri elementi richiesti sugli esiti dei recenti esami di maturità, rispondendo analiticamente sui singoli punti toccati nella interrogazione. Il deputato Raicich si dichiara soddisfatto per i dati forniti ma insoddisfatto per la situazione che da tali dati emerge.

Il Sottosegretario Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01120 dei deputati Bini ed altri, conferma che il pretore di Ciriè ha condannato l'ispettore Martina per il comportamento antisindacale tenuto durante

la sua ispezione alla scuola elementare « Don Bosco » di Ciriè. Aggiunge che il Ministero è in attesa delle decisioni del pubblico ministero per intervenire a livello amministrativo. Il deputato Raicich prende atto della risposta ribadendo la condanna per il comportamento tenuto dall'ispettore Martina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10,20.
— Presidenza del Presidente BALLARDINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso.

Proposte di legge:

Ballardini ed altri: Norme relative all'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge n. 477 del 30 luglio 1973 (3802);

Cervone ed altri: Modifiche agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica (*Parere della I Commissione*) (3929).

(Esame e rinvio).

Il relatore Borghi, illustrando le due proposte di legge, osserva che mentre la proposta di legge n. 3929 si limita a rimuovere per il personale dei conservatori musicali il divieto di cumulo tra impiego pubblico e esercizio di attività professionali, la proposta di legge n. 3802 affronta anche il tema più generale della introduzione di norme relative agli organi collegiali e allo stato giuridico del personale docente e non docente dei conservatori di musica. Ritiene che i più ampi problemi toccati dalla proposta di legge n. 3802 andrebbero esaminati nel quadro di un provvedimento globale che abbracci tutto il settore dell'istruzione artistica. Conclude perciò suggerendo l'opportunità di concentrarsi sulla proposta di legge n. 3929, rinviando l'esame della proposta di legge n. 3802.

Il deputato Bertè, dichiarando di concordare con il relatore, auspica altresì che il Comitato ristretto per la scuola secondaria superiore chiarisca rapidamente se si intende o meno mantenere l'istruzione artistica separata rispetto alla scuola secondaria superiore. Il deputato Raicich, ricordan-

do che il sistema del cumulo e del pendolarismo è una delle cause della crisi sia delle orchestre sia dell'insegnamento della musica nei conservatori, dissente dalla proposta del relatore ritenendo che le due proposte di legge vadano esaminate insieme e che il problema più urgente del cumulo degli impieghi può essere a suo giudizio risolto secondo quanto contenuto nell'articolo 9 della proposta di legge n. 3802.

Il deputato Reale Giuseppe, premesso che il discorso generale sui conservatori va approfondito, ritiene che sul problema contingente del cumulo si possa emendare l'articolo unico della proposta di legge n. 3929 esplicitandone il carattere transitorio. Il deputato Cervone propone di soffermarsi sull'articolo 9 della proposta di legge n. 3802: a suo giudizio non è impossibile trovare un accordo su una norma transitoria che preveda un meccanismo di gradualità. Il deputato Rausa si associa alla proposta del deputato Cervone ribadendo la esigenza di uno stretto legame tra insegnamento e pratica dell'attività musicale. Il deputato Buzzi propone che in via transitoria si predisponga anche una disciplina per gli organi collegiali dei conservatori. Il deputato Caiazza, dichiarandosi d'accordo su una soluzione graduale, ritiene che si possa stabilire una deroga permanente per coloro che insegnano ed al tempo stesso operano in orchestre nella stessa sede.

Dopo la replica del relatore Borghi, il quale suggerisce che si nomini un Comitato ristretto con il compito di redigere una soluzione concordata, il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Urso, dichiara la disponibilità del Governo nei confronti dell'articolo unico della proposta di legge n. 3929 eventualmente modificato tenendo conto dell'articolo 9 della proposta di legge n. 3802; sulle altre parti della proposta di legge n. 3802 il Governo esprime, allo stato, le proprie riserve ritenendo che il discorso vada approfondito.

Il Presidente Ballardini propone che il relatore elabori un testo il più possibile concordato con i rappresentanti dei vari gruppi che recepisca una soluzione transitoria sia per il cumulo degli impieghi sia per gli organi collegiali nei conservatori. Quando tale testo verrà presentato si deciderà se proseguire in un esame abbinato ovvero se separare le due proposte di legge.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente, il quale rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

Belussi Ernesta ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: «Statizzazione delle scuole elementari per ciechi» (Parere della I e della XIV Commissione) (3935).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Rausa e con l'assenso dell'onorevole Pellegatta Maria Agostina la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3935 con un emendamento modificativo della seconda parte del primo comma dell'articolo unico. Il Governo non si oppone alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposta di legge:

Senatori Averardi e Ariosto: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio «Francesco Morosini» di Venezia (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (Parere della V e della VII Commissione) (3252).

(Esame e rinvio).

Il relatore Santuz illustra la proposta di legge e propone di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Raicich si oppone a tale richiesta poiché la proposta di legge tende ad isolare ancora di più il collegio Morosini rispetto alle altre scuole di Venezia; inoltre, la struttura e le norme interne del collegio destano perplessità notevoli in relazione alla tutela dei diritti democratici degli studenti. Il deputato Buzzi, dichiarandosi favorevole alla proposta di legge, propone di rinviarne brevemente l'esame per approfondire i termini del problema al fine di fugare le perplessità manifestate dal deputato Raicich.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (Parere della V Commissione) (3952-ter).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Botta, riferendo circa il parere espresso dalla V Commissione sul testo predisposto dal Comitato ristretto, dichiara di concordare sulle modifiche da apportarvi in base al suddetto parere, invita il Governo a fornire chiarimenti circa l'attuale disponibilità presso l'IMI dei fondi stanziati con l'articolo 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, avvertendo che in mancanza di assicurazioni in proposito chiederà la soppressione dell'articolo 10, e conclude prospettando l'opportunità di limitare gli eventuali emendamenti al disegno di legge n. 3952-*bis* a quelli che non implicano un aumento degli stanziamenti al fine di accelerare l'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Giglia invita il Comitato ristretto, costituito per l'esame del disegno di legge n. 3952-*bis* e delle proposte di legge abbinata, a concludere per la prossima settimana i suoi lavori.

Il deputato Tani rileva che l'esigenza di procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento menzionato dal Presidente non può costituire preclusione alla presentazione di emendamenti tendenti ad aumentare gli stanziamenti in conseguenza di istanze provenienti dalle Comunità interessate.

La Commissione passa quindi all'esame del disegno di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto ed approva senza modificazioni gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

L'articolo 6 viene approvato nel testo proposto dalla V Commissione e fatto proprio dal relatore.

L'articolo 7 viene approvato senza modificazioni.

Gli articoli 8, 9 e 10 vengono ritirati dal relatore, in relazione al parere espresso dalla V Commissione.

La Commissione non approva un articolo aggiuntivo, presentato dai deputati Palumbo e Guarra, concernenti i criteri per la determinazione del contributo per la ricostruzione ed al quale si dichiarano contrari il relatore ed il Governo.

Il deputato Guarra dichiara di trasformare in ordine del giorno un articolo aggiuntivo, da lui proposto insieme al deputato Palumbo, concernenti la revoca dell'assegnazione

degli alloggi costruiti dal genio civile quando l'assegnatario abbia proceduto alla ricostruzione dell'alloggio di sua proprietà. L'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione lavori pubblici,
invita il Governo

a disporre che l'assegnazione di alloggi costruiti dal genio civile e dalla GESCAL ai sensi della legge 25 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, si consideri fatta in via precaria e provvisoria e fino al completamento dei lavori di riparazione dell'alloggio che alla data del sisma era occupato dalla famiglia terremotata.

A tal fine l'amministrazione comunale, su comunicazione dell'ufficio del genio civile, trasmetterà all'IACP di Viterbo i nominativi degli assegnatari che in conseguenza della ultimazione dei lavori sull'immobile di proprietà dovranno lasciare libero l'alloggio provvisoriamente avuto in assegnazione.

L'IACP di Viterbo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta dal comune provvederà ad iniziare la procedura nei modi di legge per la liberazione degli alloggi precariamente occupati. (0/3952-ter/1/9) « PALUMBO, GUARRA ».

La Commissione approva quindi un articolo aggiuntivo, suggerito dalla V Commissione e proposto dal Relatore relativo alla copertura della spesa.

Il deputato La Bella illustra il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

attesoché l'articolo 16 del decreto legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1961, n. 288, prevedeva lo stanziamento di 2.000 milioni di lire da utilizzare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione di opere di pronto intervento nei comuni del viterbese colpiti dal terremoto del 6 gennaio 1971;

considerato altresì, che per il centro storico di Toscana, in considerazione che la ricostruzione di quel centro deve comportare il recupero di valori artistici, storici e architettonici, da restituire al patrimonio culturale del Paese, il quarto comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 119, opportunamente modificato con il secondo comma dell'articolo 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205 concede,

per la ricostruzione di edifici siti nel centro storico, contributi dello Stato, in misura unica, pari all'89,5 per cento del costo della ricostruzione;

considerato infine, che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, il 7 giugno 1972 emanavano il decreto congiunto per il recupero delle somme impiegate per il « pronto intervento » di cui al ricordato articolo 16, differenziando percentualmente il recupero stesso a seconda il reddito delle persone fisiche, beneficiarie, delle società e degli enti collettivi beneficiari e che di conseguenza si viene a verificare una differenziazione di trattamento tra i proprietari d'immobili ricostruiti o da ricostruire nello stesso centro storico;

invita il Governo

a modificare il decreto di cui in premessa, nel senso che i rimborsi dovuti dai proprietari di immobili siti nel centro storico di Toscana, siano rapportati agli effettivi benefici a cui sono stati ammessi i proprietari che hanno ricostruito o ricostruiranno usufruendo delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205.

(0/3952-ter/2/9)

« LA BELLA ».

Dopo l'intervento del relatore Botta, che dichiara di aderire all'ordine del giorno stesso anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, il Sottosegretario Arnaud dichiara di accettare l'ordine del giorno e di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal deputato Guarra che riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo da lui presentato e successivamente ritirato.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Parere della II, della V e della XIII Commissione) (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (Parere della V e della XI Commissione) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in

provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (*Parere della IV e della V Commissione*) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XIII Commissione*) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito

in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (*Parere della V Commissione*) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*) (3831);

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge, in attesa che il Comitato ristretto concluda i suoi lavori.

Proposta di legge:

Beccaria ed altri: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto (*Parere della II e della V Commissione*) (3434).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Luraschi riferisce sulla proposta di legge ponendo in rilievo le esigenze da cui essa scaturisce, e ne illustra i singoli articoli.

Il deputato Todros rileva che il consenso della sua parte politica è subordinato alla garanzia che non si procederà in futuro ad un aumento dei relativi stanziamenti, nel quadro di una dotazione dei servizi più adeguati alle necessità dello sviluppo civile e sociale.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che è votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

Proposte di legge:

Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 2 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione*).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10,30.
— *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud.

Disegno e proposta di legge:

Cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato in dipendenza di terremoti (*Approvato dal Senato*) (*Parere della IV e della VI Commissione*) (2195);

Tripodi Antonino ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1965, n. 225, concernente la cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti (*Parere della VI Commissione*) (1666).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Mantella propone che la Commissione ricieda che il disegno e la proposta di legge le siano assegnati in sede legislativa.

Il deputato Todros rileva la necessità di considerare il problema che forma oggetto dei due provvedimenti nel più vasto quadro della cessione in proprietà di alloggi realizzati con il concorso e contributo dello Stato e si dichiara contrario anche a nome del suo gruppo alla proposta del Relatore.

Il relatore Mantella insiste sulla richiesta formulata, sottolineando che il disegno e la proposta di legge rispondono a criteri perequativi nei confronti di coloro che abitano alloggi costruiti in dipendenza dei terremoti e conclude dichiarandosi non contrario ad un esame congiunto ad altre proposte di legge riguardanti analoghi problemi.

Il Presidente Giglia sottolinea l'importanza del problema di carattere generale e la necessità, in questo quadro, di un'attenta considerazione dei due provvedimenti.

Il deputato Todros insiste sulle osservazioni già formulate, ponendo in rilievo le implicazioni di carattere speculativo che potrebbero derivare dalla approvazione del disegno e della proposta di legge.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10,45.
— *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud.

Proposte di legge:

Boffardi Ines e Bodrito: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (660);

Tassi ed altri: Modifiche agli articoli 32, 33 e 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifiche alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (2474);

Tassi ed altri: Aumento della portata lorda dei rimorchi agricoli e autorizzazione alla circolazione degli autocarri agricoli e degli autotreni agricoli (2742);

Mariani ed altri: Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (2833).

(*Parere alla X Commissione*).

Il deputato Perrone riferisce sul testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla X Commissione e propone che la Commissione suggerisca l'adozione di sistemi adeguati di segnalazione luminosa.

Il deputato Todros sottolinea la complessità del problema da risolvere nel quadro generale della politica dei trasporti.

Il deputato Calvetti aderisce alla richiesta di rinvio, rilevando l'opportunità di disporre di elementi circa le soluzioni adottate in altri paesi europei.

Dopo l'intervento del relatore, che sottolinea l'urgenza del provvedimento anche nel quadro delle direttive della CEE in materia ed assicura che fornirà gli elementi richiesti dal deputato Calvetti, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 11. — *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE.

Il sottosegretario Arnaud rispondendo all'interrogazione n. 5-01046 dei deputati Tani ed altri fornisce notizie in ordine alle difficoltà finanziarie in cui si trova l'ANAS ed alla utilizzazione del ricavato

dei mutui recentemente concessi all'Azienda e comunica che sono in corso contatti con le Regioni in modo da avere un preciso quadro di riferimento circa le priorità esistenti ed il relativo fabbisogno finanziario.

Il deputato Tani si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto il ricorso alla contrazione dei mutui diminuisce le disponibilità di bilancio dell'ANAS in conseguenza del necessario ammortamento dei mutui stessi, mentre permane la esigenza di una rapida esecuzione di nuove opere di competenza dell'Azienda stessa, in un quadro programmato previe intese con le Regioni assunte peraltro sulla base di chiari orientamenti di fondo anche per la parte relativa ai finanziamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 15,55.
Presidenza del Presidente FORTUNA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

SUL PROCESSO VERBALE.

Il sottosegretario Degan precisa che nel suo precedente intervento del 6 novembre scorso in sede di indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile, il riferimento da lui fatto al disegno di legge sulla ristrutturazione di CIVILAVIA intendeva evidenziarne lo stato di avanzata elaborazione da parte degli uffici e non già la imminente approvazione da parte del Consiglio dei ministri, come invece indicato dagli atti della seduta.

Il Presidente Fortuna prende atto di questa precisazione.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Dopo interventi di carattere procedurale del Presidente Fortuna, dei deputati Marino e Marzotto Caotorta e del relatore Masciadri, la Commissione passa all'esame dei singoli punti del documento conclusivo dello stesso relatore.

Sono quindi approvati alcuni emendamenti del deputato Marzotto Caotorta, accettati dal relatore, alla premessa del documento predetto.

Dopo ampio dibattito al quale partecipano i deputati Marino, Marzotto Caotorta, Carri, Fioriello, Magliano, Ferdinando Russo, Pani e Baghino, il relatore Masciadri ed il sottosegretario Degan, è quindi respinto un emendamento del deputato Marino sostitutivo della lettera a) del n. 1 del dispositivo, inteso a raccomandare l'istituzione di un Ministero dell'aviazione civile, mentre è approvato altro emendamento dei deputati Marzotto Caotorta e Ferdinando Russo parzialmente sostitutivo della stessa lettera a), modificato da un subemendamento del relatore.

Sulla lettera b) del n. 1 del dispositivo intervengono quindi i deputati Fioriello, Carri, Marino, Marzotto Caotorta e Magliano e il sottosegretario Degan, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti.

Il Presidente Fortuna rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

PER UN INVITO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI A VISITARE ALCUNI IMPIANTI DELLA « DIRETTISSIMA » ROMA-FIRENZE.

Il Presidente Fortuna dà lettura di una lettera con cui il ministro dei trasporti ha rivolto a lui e alla Commissione l'invito a compiere un viaggio — unitamente al Presidente e ai membri dell'VIII Commissione del Senato — su una tratta della « direttissima » Roma-Firenze e a visitare i relativi impianti. Lo stesso ministro ha suggerito a tal fine la data di giovedì 4 dicembre.

La Commissione delibera di aderire all'invito per la data indicata, subordinatamente agli opportuni accordi con l'VIII Commissione del Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,55.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente TRUZZI.

Disegno di legge:

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (*Parere alla XII Commissione*) (2702).

Il relatore Prearo espone il contenuto del provvedimento che si propone di modificare

la legge n. 1559 del 1951 fondamentale nella materia. In questi anni la situazione si è venuta trasformando rendendo necessarie opportune modifiche alla legislazione esistente per adeguare la produzione con evidenti vantaggi economici per il settore interessato. Nel dichiararsi d'accordo con il provvedimento, formula alcuni rilievi sugli articoli. All'articolo 1, primo comma, si dovrebbe eliminare la parola « liquidi », poiché la distillazione viene effettuata anche con vinacce e torchiati, che sono solidi. Si potrebbe suggerire di portare ad 86 gradi la gradazione della distillazione, a condizione però che sia riconoscibile la derivazione da questa distillazione aumentata. All'articolo 3 dovrebbe essere prescritto che l'acqua potabile da aggiungere non deve provocare reazioni chimiche nocive alla salute. All'articolo 4 andrebbe proposto di sopprimere la parola « acquavite » senza altre specificazioni, per evitare che così si nascondano distillati di altri prodotti diversi dal vino.

Il deputato Mirate, nell'associarsi al parere formulato dal relatore, ribadisce la necessità di controllare i componenti minerali dell'acqua potabile da aggiungere nelle acqueviti. Ritiene che le sanzioni penali siano inadeguate e che, pertanto, si dovrebbero inasprire o quanto meno affiancare con sanzioni amministrative, che spesso costituiscono un deterrente più efficace.

Il deputato Tassi nell'esprimere l'accordo sul provvedimento nonché sulle modifiche suggerite dal relatore, ritiene che si dovrebbe inserire come limite generale la tutela della salute pubblica e dell'igiene, e concorda sulla necessità di inasprire le pene.

Il Presidente attira l'attenzione su quelle situazioni particolari di agricoltori, specie di montagna, che producono quantità limitate al consumo familiare e che andrebbero salvaguardati dall'applicazione delle sanzioni.

Il relatore Prearo chiede alla Commissione di esprimere un parere favorevole nel quale siano riportate le osservazioni formulate nel dibattito.

La Commissione delibera quindi di esprimere un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1 propone di sopprimere la parola « liquidi » per tener presente anche la distillazione di vinacce e torchiati, e suggerisce di portare la gradazione massima di distillazione delle acqueviti ad 86 gradi — rimanendo ad 80 gradi per le acqueviti di vino —, a condizione che sia riconoscibile la derivazione dalla distillazione così aumentata;

2) la Commissione non è contraria allo impiego anche di acqua potabile, previsto all'articolo 3, 1), purché i componenti chimici di detta acqua non provochino reazioni nocive alla salute. Ritiene, inoltre, utile che figurino il limite generale della difesa dell'igiene e della salute pubblica;

3) all'articolo 4, primo comma, propone di sopprimere la parola « acquavite » senza altra specificazione, poiché può nascondere distillati di altri prodotti diversi dal vino, dato che l'acquavite deve essere sempre accompagnata dalla parola « vino »;

4) all'articolo 6 nell'approvare il divieto dell'impiego delle parole « distillato » e « distillazione », propone che sia indicato il sistema di produzione con il quale i liquori sono ottenuti;

5) ritiene necessario affiancare alle sanzioni penali, ritenute lievi, anche sanzioni amministrative, salvaguardando i coltivatori che producono quantità limitate al solo uso familiare.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (4051);

Bonomi ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (265);

Consiglio regionale dell'Umbria: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2659).

(Parere alla XIII Commissione).

Il relatore Bortolani espone il contenuto dei provvedimenti che si propone di migliorare le prestazioni previdenziali in quattro settori: infortuni nel lavoro; assicurabilità per l'intera settimana; trattamento speciale di disoccupazione; assegni familiari. Data l'importanza del disegno di legge per le popolazioni rurali, chiede che la Commissione esprima parere favorevole, suggerendo l'estensione dei benefici ai lavoratori autonomi, di cui alle proposte Bonomi n. 265 e n. 2659 della Regione Umbria.

Il deputato Giannini, premesso che uno dei motivi di maggiore disagio nelle campagne è quello di un'insufficiente tutela previdenziale, ritiene che il disegno di legge solo apparentemente si propone una perequazione con gli altri settori, perché esso, nel meccanismo predisposto, favorisce solo

alcune categorie di lavoratori agricoli. È inammissibile stabilire una discriminazione tra braccianti iscritti negli elenchi anagrafici prorogati e tutti gli altri braccianti iscritti in elenchi predisposti successivamente. Propone, pertanto, che le prestazioni siano concesse a tutti i braccianti agricoli (in realtà verrebbero ingiustamente esclusi i braccianti meridionali più sfavoriti) comunque iscritti in elenchi anagrafici.

Il deputato Tassi propone di esprimere parere favorevole a condizione di eliminare le discriminazioni rilevate e di chiedere la fiscalizzazione di questi oneri sociali, il che costituisce la vera soluzione dei difficili problemi degli imprenditori agricoli su cui gravano oneri eccessivi.

Il deputato Prearo esprime la propria soddisfazione per la normativa in oggetto che propone un indubbio miglioramento, pur associandosi ai rilievi mossi dal deputato Giannini e alle proposte del relatore.

Il deputato Bardelli chiede, associandosi alle richieste del relatore, di tener presente il contenuto della proposta Bonomi n. 265 e n. 2659 della regione Umbria sui lavoratori non dipendenti, ai quali andrebbero estesi i miglioramenti previdenziali in esame.

Il relatore Bortolani ribadisce l'opportunità di esprimere parere favorevole, sia pure con la condizione di far beneficiare dei miglioramenti tutti i lavoratori agricoli dipendenti. Propone, altresì, che si inviti la Commissione di merito a tenere conto di quanto contenuto nelle citate proposte di legge nn. 265 e 2659.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, alla condizione che dei miglioramenti delle prestazioni previdenziali beneficino tutti i lavoratori agricoli dipendenti iscritti negli elenchi anagrafici, compresi quelli iscritti negli elenchi prorogati.

La Commissione suggerisce inoltre di inserire nel provvedimento le misure di cui alle proposte di legge nn. 265 e 2659.

Il Gruppo del Movimento Sociale-Destra Nazionale ha proposto di affrontare nel provvedimento anche il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenni e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Senese.

Disegni di legge (*esame ex articolo 120, terzo comma, del Regolamento*):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Tabella n. 14);

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero (Tabella n. 16);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974.

(*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente Mammi informa la Commissione che i relatori sugli stati di previsione all'ordine del giorno hanno chiesto un breve rinvio della discussione per poter mettere a punto le relazioni. Propone pertanto che lo svolgimento delle due relazioni abbia luogo mercoledì 19 in modo che si possa iniziare la discussione giovedì 20 e terminarla con la espressione dei due pareri entro la settimana successiva. Propone altresì, su suggerimento del relatore Aliverti, di convocare per domani mattina la Commissione in sede legislativa per discutere il disegno di legge n. 3633 sulla disciplina del riscaldamento negli edifici.

Dopo brevi interventi dei deputati Milani (che sollecita la discussione del testo unificato delle proposte nn. 1522 e 3559 relative ai distributori di carburante), Aliverti, Alessi e Servadei, la Commissione si dichiara d'accordo con le proposte del Presidente, il quale si riserva di sentire il relatore Zanini per l'inserimento del testo unificato sui distributori di carburanti nell'ordine del giorno della seduta di giovedì 20 novembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e X (Trasporti)

Giovedì 13 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Revisione dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (*Urgenza*) (3927) — (*Parere della V Commissione*);

REGGIANI e POLI: Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2953) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore per la I Commissione: Maggioni;

— Relatore per la X Commissione: Merli.

Esame della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Legge quadro per i trasporti pubblici locali (3580) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore per la I Commissione: Bresani;

— Relatore per la X Commissione: Lombardi Giovanni.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 13 novembre, ore 15.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661, concernenti l'aborto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 13 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge (esame ex articolo 120, terzo comma, del regolamento):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Tab. n. 5);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974;

— Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BIANCO ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (*Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (339-B) — Relatore: Patriarca — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (*Approvato dal Senato*) (3858) — Relatore: Speranza — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel corpo degli agenti di custodia (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2635) — Relatore: Speranza — (*Parere della I e della VII Commissione*);

Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2957) — Relatore: Speranza — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438) — Relatore: Castelli — (*Parere della VI e della XII Commissione*);

Senatori SICA ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3645) — Relatore: Micheli Pietro.

IN SEDE REFERENTE

Esame delle proposte di legge:

STORCHI ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, « Sulla cittadinanza italiana » (3489).

— Relatore: Martini Maria Eletta.

— (*Parere della I e della III Commissione*).

BIGNARDI ed altri: Modifica degli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (2146) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della I e della III Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione - Partecipazioni Statali)

Comitato pareri.

Giovedì 13 novembre, ore 12.

Parere sulla proposta di legge:

BIANCO ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (3391-B) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

BOLDRIN ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e del-

l'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, numero 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4029) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

CECCHERINI ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (66);

LIZZERO ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (136);

BRESSANI ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (192).

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Gargano.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (*Approvato dal Senato*) (4038) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Gargano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 13 novembre, ore 19.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 260, 1975, 3852, 3928, 3963 e 4010 riguardanti la scuola secondaria superiore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 13 novembre, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 3952-bis e delle connesse proposte di legge in materia di ulteriori finanziamenti a favore delle popolazioni colpite da varie calamità naturali.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 13 novembre, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge Sangalli ed altri n. 2112, riguardante modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile.

Giovedì 13 novembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 724, 3243, 3299, 3366, 3581 e 3700, riguardanti la disciplina del servizio di auto pubbliche da piazza.

Giovedì 13 novembre, ore 18.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 3687, 3688, 2149, 415, 430, 2023 e 3534, concernenti l'ordinamento delle gestioni portuali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 13 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori COLLESELLI ed altri: Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura (*Approvato dal Senato*) (4083) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Prearo.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4070) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Bortolani.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori MEDICI ed altri: Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (*Approvato dal Senato*) (3866) — (*Parere della I, della IV e della VI Commissione*) — Relatore: Prearo.

Discussione della proposta di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2452) — (*Parere della I, della IV, della V, della IX e della XIV Commissione*) — Relatore: Bortolani.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge rinviati dall'Assemblea in Commissione:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

SPERANZA: Disciplina dei rapporti di lavoro del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (2727) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Pisoni.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 13 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici. (3633) — Relatore: Aliverti — (*Parere della II, della IV e della IX Commissione*).

Giovedì 13 novembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 3380, 3701, 3710 riguardanti norme sulla disciplina del commercio ambulante.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Giovedì 13 novembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge (Esame ex articolo 120, III comma, del Regolamento):

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976.

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e previdenza sociale per l'anno finanziario 1976.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974;

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Boffardi Ines.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245) — (*Parere delle V e della XIV Commissione*);

BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470) — (*Parere della V e della XIV Commissione*);

FOSCHI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio (793) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Pezzati.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Giovedì 13 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione del-

la maternità e dell'infanzia (1239) — (*Parere della I, II e V Commissione*);

SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661) — (*Parere della I e II Commissione*);

MORINI ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente (3209) (*Parere della I, II e V Commissione*);

— Relatore: Ferri Mario.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Adeguamento dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale d'istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato (3294) — (*Parere della I, II, V, VI e VIII Commissione*);

ZAFFANELLA ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (3767) — (*Parere della II e V Commissione*).

— Relatore: Zaffanella.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 13 novembre, ore 10 e 17.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Venerdì 14 novembre, ore 9,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 260, 1975, 3852, 3928, 3963, 3993 e 4010 riguardanti la scuola secondaria superiore.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Venerdì 14 novembre, ore 9,30.

(Presso il Senato della Repubblica).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 19 novembre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dell'interno.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 19 novembre, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti riguardanti la pesca.

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Mercoledì 26 novembre, ore 16,30.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato De Lorenzo (Doc. IV, n. 243) — Relatore: Felisetti;

Contro il deputato Salvatore (Doc. IV, n. 245) — Relatore: Speranza;

Contro il deputato Cotecchia (Doc. IV, n. 248) — Relatore: Galloni;

Contro il deputato Dal Sasso (Doc. IV, n. 253) — Relatore: Lapenta;

Contro il deputato Averardi (Doc. IV, n. 254) — Relatore: Terraroli;

Contro il deputato Codacci-Pisanelli (Doc. IV, n. 255) — Relatore: Franchi;

Contro il deputato Salvatori (Doc. IV, n. 256) — Relatore: Mirate;

Contro il deputato Chiacchio (Doc. IV, nn. 257, 258, 259, 269, 261) — Relatore: Boldrin;

Contro il deputato Cetrullo (Doc. IV, n. 262) — Relatore: Gerolimetto;

Contro i deputati Lo Bello e Sgarlata (Doc. IV, n. 263) — Relatore: Stefanelli.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione permanente (Affari esteri):

Approvazione ed esecuzione di un Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 (*Approvato dal Senato*) (3878) — Relatore: Storch;

X Commissione permanente (Trasporti):

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli (*Approvato dal Senato*) (3893);

LUCCHESI: Adozione di una fascia paraurti elastica posteriore sui camion, autotreni, rimorchi (1817);

ALFANO ed altri: Modifica dell'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (1874);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligatorietà del serbatoio di sicurezza antincendio per autoveicoli e motoscafi (2373);

— Relatore: Dal Maso.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.